



COMUNE DI VALVA

- PROVINCIA DI SALERNO -

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 del 20-12-2022

Oggetto: Revisione periodica partecipazioni D.Lgs. 175/2016

L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 18:00, ed in prosieguo, presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta di Seconda convocazione.

I componenti dell'Assemblea sono presenti in numero di 7 compreso il Sindaco, come segue:

VUOCOLO GIUSEPPE	P	Feniello Carmine	A
Forlenza Luca	P	Villani Davide Carmine	A
Macchia Giancarlo	P	Falcone Vito	P
Salvia Marco	P	Feniello Elio	P
Torsiello Michele	A	Caprio Raffaele	A
D'Ambrosio Sergio	P		

Risultano pertanto n.4 assenti tra i Consiglieri Comunali.

Presiede l'assemblea VUOCOLO GIUSEPPE, quale Sindaco.

Partecipa altresì alla seduta il Segretario Comunale dott. Dott. Aniello Coppola.

Essendo legale il numero degli intervenuti, VUOCOLO GIUSEPPE, quale Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI VALVA

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di delibera

Proponente: Respons. Area Amm.va Sindaco Giuseppe Vuocolo

Organo deliberante: Consiglio Comunale

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. n. 175/2016.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del T.U.S.P. (cfr. art. 24, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoprodotto di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 20, comma 1, T.U.S.P., fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto Conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- i) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 1381/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune;
- i) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate da questo Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto Conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, e dato atto che l'ente detiene le seguenti partecipazioni:

- C.S.T. — sistemi sud S.R.L.;
- Sviluppo Sele e Tanagro S.R.L.;
- ASMEL consortile Soc. Cons. A R.L.;

Visto e richiamato l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati A,B e C alla presente deliberazione, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo Stesso compiuti - la

stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437- quater, cod. civ.;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 26712000, espresso dal Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica; in calce sull'originale dell'atto;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 26712000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; in calce sull'originale dell'atto;

PROPONE

- 1) di approvare le risultanze della ricognizione al 31/12/2021, secondo quanto indicato nelle apposite schede allegate alla presente deliberazione redatte secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;
- 2) di dare atto che la società Sviluppo Sele tanagro S.R.L. è fatta salva dall'applicazione della normativa *de qua* ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.lgs. 175/2016;
- 3) di procedere all'invio di tali risultanze al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, nonché alla Corte dei Conti;
- 4) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 5) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che è stata riportata apposita e separata votazione con il seguente risultato:

Il Responsabile dell'Area Amm.va

f.to Il Sindaco Giuseppe Vuocolo

PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/00
Revisione periodica partecipazioni ex D.Lgs. 175/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA Amministrativa

Vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità **tecnica** (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

f.to Sindaco Giuseppe Vuocolo

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità **contabile** art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

f.to Ass. Giancarlo Macchia

DISCUSSIONE

UDITI gli interventi il SINDACO – PRESIDENTE pone a votazione la proposta che precede;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata ed i relativi allegati;

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri **FAVOREVOLI**, prescritti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, in ordine:

- alla **regolarità tecnica**, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

- alla **regolarità contabile**, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, in allegato;

VISTO l'esito della votazione:

PRESENTI: n. 7;

FAVOREVOLI: n. 5;

CONTRARI: n. 0;

ASTENUTI: n. 2; (Vito Falcone – Elio Feniello)

DELIBERA

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta sopra riportata;

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese resa per alzata di mano dal seguente

PRESENTI: n. 7;

FAVOREVOLI: n. 5;

CONTRARI: n. 0;

ASTENUTI: n. 2; (Vito Falcone – Elio Feniello)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 TUEL.

Il Sindaco
f.to VUOCOLO GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
f.to dott. Dott. Coppola Aniello

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico (on line) sul sito web istituzionale di questo Comune, contrassegnata con il n. dal e vi rimarrà pubblicata per n. giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dall'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009.

Valva, il

Il Segretario Comunale
f.to dott. Dott. Aniello Coppola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Valva, il

Il Segretario Comunale
f.to dott. Dott. Aniello Coppola

La presente copia è conforme ad ogni uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, il

**Il Segretario Comunale
dott. Aniello Coppola**